Penale Sent. Sez. 3 Num. 38352 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE
Data Udienza: 06/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Hu Fang nata in Cina il 02.01.1973;
avverso la sentenza del 13/01/2026 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Giordano che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Modena di condanna di Hu Fang in relazione ai reati ex art. 2 del Dlgs. 74/2000, (capo a) limitatamente alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2014, e in relazione al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, (capo b), dichiarando non doversi procedere nei confronti della predetta attuale ricorrente in ordine al delitto di cui al capo a) perché estinto per prescrizione, revocando la confisca disposta in ordine a tale capo di imputazione, rideterminando la pena,

delimitando l'ammontare della confisca stabilita in ordine al reato di cui al capo b) e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Hu Fang mediante il suo difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, il vizio di violazione di legge in ordine al reato di cui all'art. 5 citato, sostenendosi che nel determinare la soglia di punibilità non si sarebbe tenuto conto dei costi sopportati, con conseguente imposta evasa "sovrastimata", come tale incidente sulla soglia di punibilità calcolata. I giudici avrebbero passivamente recepito le risultanze dell'accertamento amministrativo svoltosi. Si contesta, in particolare, la mancata considerazione dei costi corrispondenti alla presenza di 8 dipendenti.

4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che della non menzione, pur sussistendone i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. La Corte ha escluso la possibilità di ritenere in deduzione costi corrispondenti alla presenza, presso la ditta della ricorrente, di ben 8 dipendenti, sia rappresentando come la loro presenza troverebbe fondamento solo su scarne informazioni evincibili dalle visure camerali, sia, ancor più, osservando come sia risultato indimostrato che 8 dipendenti siano stati tutti "contestualmente presenti per l'intero anno come anche che l'imputata abbia corrisposto loro una retribuzione pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore". Così confermando la valutazione, del primo giudice, circa il calcolo di costi limitati ad acquisti per servizi e per il personale dipendente come desunti dalle fatture esibite dalla ditta oggetto di verifica e dalla banca dati INPS. Tanto appare in linea con l'indirizzo di legittimità secondo il quale, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

siano individuati sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabilità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa al delitto di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, in cui l'imposta dovuta era stata quantificata sulla base di ricavi registrati in contabilità e, in modesta parte, di bonifici in entrata sui conti correnti riferibili all'impresa). (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554 - 01). A tale congrua motivazione si oppone, con il motivo in esame, la sola generica reiterazione della affermazione circa la presenza di 8 dipendenti, senza alcun specifico confronto (e senza, tantomeno, alcuna specifica allegazione), con le ragioni di esclusione di relativi costi. Si ribadisce, al riguardo, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, , Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, , Rv. 259425).

2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Quanto al trattamento sanzionatorio e in particolare alle attenuanti generiche, i giudici hanno condiviso gli argomenti del primo giudice, che al riguardo ha escluso le predette attenuanti sottolineando l’assenza di elementi positivi e citando l'esistenza di un precedente penale, al chiaro fine di evidenziare anche una personalità negativa. Hanno sul punto anche sottolineato come il primo giudice abbia evidenziato la capacità a delinquere dell'imputata, desunta dalla fraudolenza delle dichiarazioni presentate oltre che dalla omessa dichiarazione di cui al capo b) e dalla entità della imposta evasa con tale ultima condotta. Di contro, il motivo sul punto è del tutto generico, invocandosi senza migliore specificazione la personalità, le modalità del fatto, l'entità del danno, le prospettive di astensione da future condotte illecite. Quanto agli altri benefici invocati, da una parte, emerge la valorizzazione della capacità a delinquere dell'imputata come prima descritta, senza che in appello tale valorizzazione sia stata contestata (come dedotto in sentenza), dall'altra, il motivo evoca tali benefici senza specificare gli elementi che possano in concreto supportarli, risultando ancora una volta generico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 06/10/2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Giuseppe Noviello — Antonella Di Stasi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale